



COMUNE DI GIOIOSA JONICA

Provincia di Reggio Calabria

Partita IVA 00288960800 - ☎ (0964) 51536 - Fax (0964) 410520

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 23.07.2008

INDICE

ART. 1 -FINALITA'

ART. 2- CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI

ART. 3- DEFINIZIONI

ART. 4- PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DEGLI SPONSOR

ART. 5- ESCLUSIONI

ART. 6- INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 7- CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 8- UTILIZZO DEI RISPARMI DISPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 9- DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 11 – ASPETTI FISCALI

ART. 12- VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 13- RISOLUZIONI

ART. 14 – CONTROVERSIE

ART. 15- RISERVA ORGANIZZATIVA

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Finalità

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15, comma 1, lett. D) la CCNL del 01.04.1999 come sostituito dall'art. 4 comma 4, del CCNL del 05.10.2001.

1. Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale che disciplina le attività di sponsorizzazione dell'Ente per garantirne una puntuale gestione,
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare maggiori economie o acquisire, a titolo gratuito, interventi, servizi, prestazioni, beni o attività o altre utilità economicamente rilevanti inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire un corrispettivo predeterminato o, a titolo gratuito, una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- b) per "sponsorizzazione": ogni corrispettivo in denaro e/o contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi proveniente da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
- c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor compreso la pubblicazione di "banner" sul proprio sito internet.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta degli sponsor

1. La scelta degli sponsor è effettuata mediante procedure ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso ed è effettuata mediante applicazione dei seguenti criteri prioritari:

- a) soggetto che ha già sponsorizzato in passato l'iniziativa o la manifestazione di cui trattasi;
- b) importo della sponsorizzazione.

2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione della controprestazione;
- b) l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione della controprestazione; b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, deve indicare:

- a) il bene, il servizio, la prestazione, l'attività o la manifestazione che si intende sponsorizzare oppure la somma offerta per la sponsorizzazione;
- b) l'accettazione delle condizioni previste nello schema di contratto di sponsorizzazione. Nelle condizioni deve essere prevista la garanzia offerta dallo sponsor circa la qualificazione dei soggetti esecutivi dell'intervento.

5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa .

b) per le persone giuridiche:

oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. I modelli per la presentazione dell'offerta sono predisposti dai competenti uffici comunali e allegati all'avviso di sponsorizzazione.
8. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Settore competente nel rispetto dei criteri definiti al precedente comma 1.
9. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore interessato; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel progetto.

10. Le sponsorizzazioni potranno anche essere reperite dal Comune con procedimenti semplificati consistenti in comunicazioni a ditte o a soggetti privati interessati, a seconda del tipo di manifestazione, di servizio o di attività, nel rispetto del criterio di trasparenza e par condicio.

Art. 5 – Esclusioni

Sono esclusi da accordi di collaborazione e da contratti di sponsorizzazione quei soggetti privati, ditte, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie o conflitti di natura giuridica con il Comune di Gioiosa Ionica.

Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative da sponsorizzare vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati a ciascun Responsabile. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, le manifestazioni, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria, non esclusi gli eventi a rilevanza artistico-culturale e spettacolare organizzati dal Comune. Nelle attività sono compresi anche i servizi non essenziali dell'Ente (art. 43 legge n. 449 /'97).

3. Può essere presupposto del ricorso al finanziamento a mezzo delle sponsorizzazioni, un progetto di un iniziativa o di evento proposto da un Settore ed avallato (approvato) dall'organo comunale competente (Giunta). In tale progetto, nella voce budget - parte entrata, deve essere indicato l'importo che sarà oggetto di reperimento dalle sponsorizzazioni.

Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;

- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 8 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme di denaro introitate dagli sponsor o le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

- a) nella misura del 20% sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 nonché per l'acquisto di beni strumentali da parte del Settore interessato;
- b) la restante quota dell'80% costituisce economia di bilancio.

Art. 9 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,

materiale pornografico o a sfondo sessuale;

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste nel rispetto della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni e degli atti normativi ed organizzativi adottati in materia dal Comune.

2. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 11 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo definito nel contratto, con applicazione IVA ad aliquota del 20% ed è correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") così come definito nel contratto medesimo.

Art. 12 - Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Settore comunale competente per materia, al fine di accertare l'attuazione degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 13 - Risoluzioni

Il contratto di sponsorizzazione si intenderà risolto senza oneri reciproci, qualora la manifestazione non abbia luogo o la sua durata si debba ridurre, a meno del 50% del tempo previsto.

Art. 14 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà sottoposta al foro competente.

Art. 15 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme e leggi vigenti.